



---

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N° 1302 DEL 17/11/2020

Il Direttore Generale  
su proposta della struttura aziendale  
U.O.C. Strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e trasporti sanitari

adotta la seguente deliberazione:

**OGGETTO:** Attività sanitarie di Cure Intermedie di cui D.7 - Setting 2 - Adozione del rinnovo per l'anno 2021 del rapporto contrattuale con l'Istituto Privato di Riabilitazione Madre della Divina Provvidenza e incremento dotazione posti letto nel periodo 16 novembre-31 dicembre 2020

Responsabile della struttura proponente: Lucaroni Elisabetta

Responsabile del procedimento: Lucaroni Elisabetta

Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento sottoscrive la proposta di delibera di pari oggetto con num. Provv. 4544

Hash .pdf (SHA256):

f0eb5a202df5191df7715ffc0be3b16ad1030eb8f35dab0a4084c4544de3162a

Hash .p7m (SHA256):

8d3474783b121060aad1d2dbefdb9d490171a48b4d0818a409874602fea1b4d4



---

**IL DIRETTORE DELLA U.O.C. STRUTTURE PUBBLICHE, PRIVATE ACCREDITATE E  
TRASPORTI SANITARI**

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e s.m.i.;

**RICHIAMATA** la Legge Regionale 24 Febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del Servizio Sanitario Regionale" e s.m.i.;

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Direttore Generale del 4 Gennaio 2016, n. 2, recante "Disposizioni iniziali del Direttore e conferma di attribuzione deleghe" con la quale sono stati confermati tutti gli incarichi in essere nelle tre Aziende Sanitarie soppresse dal 31 dicembre 2015 ed il relativo sistema di deleghe;

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Direttore Generale del 22 Luglio 2016, n. 872, recante "Approvazione schema dello Statuto dell'Azienda USL Toscana Sud Est";

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Direttore Generale del 22 Luglio 2016, n. 873, recante "Approvazione schema di Organizzazione dell'Azienda USL Toscana Sud Est";

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Direttore Generale del 22 luglio 2020, n. 794, recante "Attivazione nuova organizzazione dei Dipartimenti Amministrativi e Tecnici e dello Staff della Direzione Aziendale", con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali di macrostruttura e di struttura complessa, tra i quali figura anche l'attribuzione alla Dr.ssa Elisabetta Lucaroni dell'incarico di direzione della U.O.C. Strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e trasporti sanitari;

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e s.m.i., ed in particolare l'art. 8 bis comma 1, in virtù del quale le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies, secondo il quale la regione e le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale;



**RICHIAMATA** a Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, recante “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”, ed in particolare l’art. 76 “Erogazione delle prestazioni da parte di strutture private”, comma 2, il quale prevede che l’Azienda Unità Sanitaria Locale procede alla definizione degli appositi rapporti di cui all’art. 8 quinquies comma 2 del decreto delegato, al perfezionamento del rapporto si provvede a seguito di negoziazione effettuata, sulla base di volumi prefissati di prestazioni, in riferimento a tariffe determinate dalla Giunta Regionale;

**RICHIAMATA** la Legge regionale 5 agosto 2009, n. 51, recante “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento” e successive modifiche ed integrazioni;

**RICHIAMATO** Regolamento 16 settembre 2020, DPGR n. 90/R “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79;

**RICHIAMATO** il Decreto della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale 17 aprile 2020, n. 5505 “Assistenza a bassa intensità definita dal Percorso Covid 19 Low Care – Cure Intermedie”, con il quale si prevede che possono essere individuate per le attività di cure intermedie, in via transitoria, anche strutture in possesso di autorizzazione sanitaria per una tipologia di attività differente, ma in grado di soddisfare i requisiti organizzativi e strutturali previsti per le cure intermedie D6 o D7 ed essere ubicate all’interno di una struttura che ospita altre attività sanitarie in un padiglione/area separata dalle restanti aree no COVID e con modalità organizzative distinte e personale dedicato o in una struttura fisicamente indipendente;

**RICHIAMATA** la Deliberazione Giunta regionale 7 agosto 2017, n. 909 “Indirizzi regionali per l'organizzazione dei setting assistenziali di cure intermedie residenziali in fase di dimissione ospedaliera”, con la quale si emanano nuove indicazioni per assicurare un'omogenea organizzazione a livello regionale del sistema di cure intermedie, prevedendo due distinte tipologie di offerta, denominate rispettivamente: setting di “*low care*”, rappresentato dalle strutture residenziali normate nella sezione D.6 dell'allegato A del Regolamento n. 85/R, e un setting di “*residenzialità sanitaria intermedia*”, rappresentato dalle strutture residenziali normate nella sezione D.7 dell'allegato A del medesimo Regolamento n. 85/R, prevedendo per ciascun setting assistenziale il relativo sistema tariffario;

**DATO ATTO** che la citata Deliberazione Giunta regionale 7 agosto 2017, n. 909, in merito alla questione dell'erogazione dei farmaci prevede che è garantito “*l'approvvigionamento, la somministrazione e la conservazione dei farmaci prescritti dal medico curante, adottando la modalità di erogazione diretta da*



*parte del servizio farmaceutico aziendale che ne assicura la consegna secondo gli accordi tra l'Azienda UsI competente e la struttura, senza oneri a carico della stessa”;*

**RICHIAMATA** la Deliberazione Giunta regionale 29 giugno 2020, n. 818 “Setting di cure intermedie residenziali: indicazioni alle aziende sanitarie”, con la quale, a seguito dell’analisi delle necessità emergenti correlate all’evolversi della situazione epidemiologica determinata dalla pandemia COVID 19, si definisce il parametro di 0,4 posti letto ogni 1000 residenti come riferimento, a livello di ciascuna Area Vasta, per la dotazione di posti letto di cure intermedie, chiedendo alle Aziende sanitarie toscane di potenziare e rinforzare detti modelli organizzativi, che hanno rappresentato una modalità di risposta valida e appropriata ai bisogni di cura e assistenza durante la fase COVID 19, precisando che solo i setting assistenziali 1 e 2 concorrono alla soddisfazione del parametro (*non concorrono alla soddisfazione del parametro i posti letto di cui setting 3, pur previsti dall’atto di programmazione regionale*);

**VISTO** il Piano di riorganizzazione dei posti letto di Cure intermedie dell’Azienda UsI Toscana Sud Est, presentato dal Direttore Dipartimento Territoriale in data 21 luglio 2020, disponibile in atti al fascicolo istruttorio, in attuazione della citata Deliberazione Giunta regionale 29 giugno 2020, n. 818, con il quale si individuano, tra l’altro, le strutture Assisi Project Spa, ubicata in Arezzo, Via Aurelio Saffi 33 e Istituto Privato di Riabilitazione Madre della Divina Provvidenza, ubicata anch’essa in Arezzo, Loc. Agazzi n.47, quali strutture potenzialmente idonee per la collocazione, rispettivamente, di n. 16 posti letto di cure intermedie Setting 1 e di n. 16 posti letto di cure intermedie – Setting 2, che concorrono alla soddisfazione del parametro regionale sopra richiamato;

**PRESO ATTO** che il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda, nelle persone dell’Ing. Ugo Carlo Schiavoni e della Dr.ssa Elena De Sanctis, ha verificato, in attuazione del citato Decreto 17 aprile 2020, n. 5505, che gli spazi messi a disposizione dall’Istituto Privato di Riabilitazione "Madre della Divina Provvidenza" per le attività di cure intermedie, già in possesso di autorizzazione sanitaria nonché accreditamento istituzionale per tipologie di attività differenti, è in grado di soddisfare i requisiti previsti per l'erogazione di prestazioni di cui D7 “*strutture residenziali extraospedaliere a bassa complessità assistenziale (cure intermedie)*”, come declinate dal recente Regolamento attuativo della Legge regionale 5 agosto 2009, n. 51, di cui Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 agosto 2020 n. 85/R, sostituito dal DPGR n. 90/2020, come risulta da apposito verbale di sopralluogo del 18 agosto 2020, disponibile in atti al fascicolo istruttorio;



**RICHIAMATA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 961 del 4 settembre 2020, recante “Accordo contrattuale integrativo tra Ausl Toscana Sud Est e Ente Morale Provincia della Presentazione di Maria Santissima dei Passionisti, denominato "Cure intermedie residenziali Setting 2 - Residenzialità Sanitaria Intermedia, valido per il periodo 15 settembre 2020-31 dicembre 2020 – Adozione schema”, successivamente sottoscritto, per la messa a disposizione di n. 16 posti letto di cui D7 “*strutture residenziali extraospedaliere a bassa complessità assistenziale (cure intermedie)*”, precisando che, in caso di inserimento di pazienti affetti da COVID 19, le condizioni organizzative ed economiche sono definite, a seguito di persistente confronto con l’Istituto di Agazzi, con nota del Direttore Zona-Distretto Aretina, Valtiberina, Casentino, Protocollo n. 211400 del 9 ottobre 2020, disponibile in atti, di cui si riporta di seguito una sintesi:

- previsione di n. 9 ore settimanali del Medico specialista dell’Istituto (anziché n. 3 h per sei giorni fino a n. 20 posti letto, previsto dal requisito di autorizzazione D.7.15), data la presa in carico dei pazienti nel modulo SARS-COV-2 positivi da parte di USCA;
- gestione della tariffa contrattuale desunta da DGRT 909/2017 di € 132/die con il criterio del “*vuoto per pieno*”, per singolo modulo di n. 8 posti letto, all’atto d’ingresso del primo paziente COVID 19, al fine di assicurare il massimo contenimento del contagio all’interno del modulo;
- rimborso spese per dispositivi di protezione individuale utilizzati all’interno dei singoli moduli di cure intermedie, in base ad apposita rendicontazione mensile e relativa fatturazione;
- rimborso spese per materiale monouso per pasti utilizzato all’interno dei singoli moduli di cure intermedie, in base ad apposita rendicontazione mensile e relativa fatturazione;

**VISTA** la nota a firma digitale del Direttore Generale del 2 ottobre 2020 Prot. n. 203730, inoltrata alla Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, allagata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, (**Allegato 1**), con la quale si richiede la rivalutazione del sistema tariffario di cui alla DGRT 909/2017, che tenga conto dei maggiori costi che derivano dalla presa in carico in setting di cure intermedie di pazienti affetti da COVID 19 e si comunica che, nel frattempo, l’Azienda Usl Tse si trova costretta ad applicare il sistema tariffario vigente con il criterio del “*vuoto per pieno*” per ogni Modulo di n. 8 posti letto all’atto di ingresso di un paziente affetto da COVID 19, per garantire la dovuta sicurezza all’interno del modulo;

**RICHIAMATA** la nota *email* del Direttore Zona-Distretto Area Aretina, Casentino, Valtiberina, del 10 settembre 2020, disponibile in atti, con la quale è stato confermato il fabbisogno per l’ambito territoriale di competenza di n. 16 posti letto di cui D.6 e di n. 16 posti letto di cui D.7 anche per l’anno 2021, utilizzabili all’occorrenza per l’inserimento di pazienti affetti da COVID 19, stante il perdurare dello stato di emergenza nazionale causato dalla diffusione del contagio da coronavirus, di cui n. 16 posti letto di cui D.7 riguardano



la collaborazione con l'Istituto Privato di Riabilitazione Madre della Divina Provvidenza, oggetto del presente atto di rinnovo;

**VISTA** la missiva della scrivente Struttura del 28 ottobre 2020, Prot. n. 0244399, con la quale è stata richiesta all'Istituto Privato di Riabilitazione Madre della Divina Provvidenza la disponibilità alla prosecuzione della collaborazione ai patti e condizioni definite dalla richiamata Deliberazione del Direttore Generale n. 961 del 4 settembre 2020 e note interpretative successive, in conformità alla rappresentazione di fabbisogno comunicata Direttore Zona-Distretto Area Aretina, Casentino, Valtiberina;

**VISTA** la nota *email* del 12 novembre 2020, disponibile in atti, dell'Istituto Madre della Divina Provvidenza, con il quale si comunica la disponibilità al rinnovo dell'Accordo vigente, fatte salve le seguenti precisazioni:

- prolungamento dei tempi per la realizzazione dell'impianto di erogazione ossigeno e prese vuoto (requisito di autorizzazione D.7.15), a causa dell'intensità dell'epidemia in corso che impedisce l'esecuzione dei lavori, previsti entro il mese di dicembre 2020 dalla Relazione integrativa predisposta dal medesimo Istituto ed allegata dal verbale di sopralluogo del Dipartimento di Prevenzione del 18 agosto 2020, mantenendo nel frattempo la disponibilità di ossigeno tramite dotazione di bombole di ossigeno, come consentito dalla DGRT n. 818/2020;
- impegno a procedere alla variazione di autorizzazione e accreditamento per n. 16 posti di Cure Intermedie *setting 2* (D.7) nel corso del 2021;

**RITENUTO** che le condizioni per il rinnovo per l'anno 2021 dell'Accordo contrattuale sopra richiamato di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 961 del 4 settembre 2020 poste dall'Istituto Madre della Divina Provvidenza possono consentire comunque di procedere, tenuto conto dell'attuale stato di emergenza, prevedendo pertanto un tetto di spesa massimo pari a € 770.880 e precisando che in caso di inserimento di pazienti affetti da COVID 19, sono confermate le condizioni organizzative ed economiche di cui alla citata nota del Direttore Zona-Distretto Aretina, Valtiberina, Casentino, Protocollo n. 211400 del 9 ottobre 2020, richiamata poc'anzi, per un importo pari a circa 10% del tetto massimo di spesa;

**DATO ATTO** che nel rinnovare l'Accordo contrattuale in oggetto, si rende necessario introdurre le seguenti clausole contrattuali aggiuntive, concordate per le vie brevi con l'Istituto di Agazzi, relative alle fasi di fatturazione e di controllo amministrativo:

*1. Per residenti nell'ambito territoriale dell'Azienda, la Struttura convenzionata assicura che dalla fattura elettronica, o da una tabella riassuntiva allegata elettronicamente alla stessa, sia chiaramente indicato*



*l'importo di spesa di ogni zona-distretto, al fine di consentire la corretta registrazione della fattura stessa, utilizzando i seguenti codici di Zona-distretto: Zona Amiata Grossetana, Colline Metallifere, Grossetana: R; Zona Amiata senese e Val d'Orcia, Valdichiana senese: P; Zona Aretina, Casentino, Valtiberina: Q; Zona dell'Alta Val d'Elsa: A; Zona della Val di Chiana Aretina: G; Zona delle Colline dell'Albegna: L; Zona del Valdarno: I; Zona Senese: D.*

*2. Il Tabulato riepilogativo delle degenze che la Struttura convenzionata trasmette contestualmente all'invio della fattura elettronica, contenente: nome e cognome del paziente (iniziali), codice di Ausl Toscana Sud Est (203); comune di residenza; data di ingresso; eventuale data di dimissione; tariffa giornaliera; giornate di degenza; importo mensile, è sottoposto a validazione da parte dell'ACOT competente che ha disposto il ricovero, prima di procedere alla liquidazione delle importi dovuti.*

**VISTA** altresì la nota *email* del 8 novembre 2020, disponibile in atti, con la quale il Direttore Generale richiede all'Istituto Privato di Riabilitazione Madre della Divina Provvidenza la possibilità di attivare ulteriori n. 2 Moduli di n. 8 posti letto ciascuno di cure intermedie COVID 19 di cui D.7, oltre quelli contrattualmente definiti, fino al 31 dicembre 2020, precisando che la richiesta è dettata dall'attuale condizione di emergenza epidemiologica e dalla particolare situazione di carenza di posti letto con dette caratteristiche nel territorio della provincia di Arezzo, che è anche uno di quelli maggiormente colpiti dal fenomeno pandemico;

**DATO ATTO** che, il costo previsto per il periodo 16 novembre 2020-31 dicembre 2020 per n. 2 Moduli di n. 8 posti letto ciascuno di cure intermedie di cui D.7 aggiuntivi, remunerati alle medesime condizioni indicate per i n. 2 moduli iniziali dalla citata nota Direttore Zona-Distretto Aretina, Valtiberina, Casentino, Protocollo n. 211400 del 9 ottobre 2020, ammonta a € 97.152, oltre rimborso spese stimabili in 10% del valore indicato, per un importo complessivo pari a € 106.867,20;

**DATO ATTO** altresì che per il finanziamento dei n. 2 Moduli aggiuntivi può essere validamente utilizzato il residuo del tetto di spesa 2020, destinato alle attività di riabilitazione funzionale post acuta in regime residenziale, di cui all'Accordo contrattuale tra Azienda UsI Tse e Istituto Privato di Riabilitazione Madre della Divina Provvidenza ex-Deliberazione del Direttore Generale n. 1343 del 10 dicembre 2019, Repertorio aziendale n. 1803 del 9 gennaio 2020, per il quale sussiste idonea previsione di spesa al conto economico 80200340 "Costi assistenza riabilitativa in convenzione ex art.26 da privato utenti residenti Azienda UsI Tse", consentendo la prosecuzione delle attività riabilitative in regime semiresidenziale e ambulatoriale;



**VISTA** la medesima nota *email* del 12 novembre 2020 dell'Istituto di Riabilitazione Madre della Divina Provvidenza, disponibile in atti, con si comunica la disponibilità per l'attivazione di ulteriori n. 16 posti letto di cui D.7 COVID 19 nel periodo 16 novembre-31 dicembre 2020;

**DATO ATTO** infine che l'eventuale prosecuzione del rapporto convenzionale per gli aspetti inerenti i n. 2 Moduli aggiuntivi di cure intermedie COVID 19 nel corso dell'anno 2021 dovrà essere sottoposta ad ulteriore valutazione, in considerazione dell'andamento della curva del contagio, e quindi, se necessario, da formalizzare tramite atto deliberativo suppletivo;

**DATO ATTO** infine che con Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 sono stati prorogati i termini dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 31 gennaio 2021, ponendo le amministrazioni sanitarie nella necessità di adottare tutti quei provvedimenti che possono contribuire a realizzare una rete di protezione e contenimento del contagio, come il presente atto, volto ad assicurare il potenziamento delle cure intermedie, attivabili anche per la presa in carico di pazienti affetti da COVID 19, che necessitano di percorsi assistenziali diversificati per ridurre al minimo la possibilità di contatti e di contagio;

**ATTESTATA** la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta;

#### **PROPONE AL DIRETTORE GENERALE**

1. di rinnovare l'Accordo contrattuale integrativo tra Ausl Toscana Sud Est e Ente Morale Provincia della Presentazione di Maria Santissima dei Passionisti, denominato "Cure intermedie residenziali Setting 2 - Residenzialità Sanitaria Intermedia", di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 961 del 4 settembre 2020, per la messa a disposizione di n. 2 Moduli di n. 8 posti letto ciascuno di cui D7 "*strutture residenziali extraospedaliere a bassa complessità assistenziale (cure intermedie)*", per un tetto massimo di pari a € 770.880, precisando che, in caso di inserimento di pazienti affetti da COVID 19, le condizioni organizzative ed economiche sono definite con nota Direttore Zona-Distretto Area Aretina, Valtiberina, Casentino, Protocollo n. 211400 del 9 ottobre 2020, disponibile in atti, e richiamate nelle premesse, per un importo previsto pari a circa il 10% del tetto massimo di spesa;
2. di dare atto che il rinnovo dell'Accordo in oggetto avviene con il mantenimento della disponibilità di ossigeno tramite dotazione di bombole, come consentito dalla DGRT n. 818/2020, in attesa della realizzazione dell'impianto di erogazione ossigeno e prese vuoto (requisito di autorizzazione D.7.15), come previsto dalla Relazione integrativa predisposta dall'Istituto Madre della Divina Provvidenza ed allegata dal





- verbale di sopralluogo del Dipartimento di Prevenzione del 18 agosto 2020, richiamato nelle premesse, con previsione di ottenere l'accreditamento istituzionale D7 nel corso del 2021;
3. di dare atto altresì che il rinnovo dell'Accordo in oggetto avviene con l'introduzione delle clausole contrattuali relative alle fasi di fatturazione e di controllo amministrativo, descritte in premessa, cui si rinvia;
  4. di prevedere che i costi relativi al rinnovo di cui al presente atto, pari a complessivi € 770.880, oltre eventuale rimborso spese, saranno registrati al conto economico del bilancio di previsione relativo all'anno 2021, n. 80200955 "Cure intermedie da privato accreditato", ove la necessaria disponibilità sarà prevista in attuazione del presente atto;
  5. di attivare presso l'Istituto Privato di Riabilitazione Madre della Divina Provvidenza ulteriori n. 2 Moduli di n. 8 posti letto ciascuno di Cure intermedie di cui D.7 COVID 19, da remunerare in base alle stesse condizioni organizzative ed economiche definite dalla missiva Protocollo n. 211400 del 9 ottobre 2020, per il periodo 16 novembre 2020-31 dicembre 2020, desumendo il finanziamento del relativo costo, pari a € 106.867,20, dal residuo del tetto di spesa 2020 destinato alle attività di riabilitazione funzionale post acuta in regime residenziale, di cui all'Accordo contrattuale con il medesimo Istituto Privato di Riabilitazione Madre della Divina Provvidenza ex-Delibrazione del Direttore Generale n. 1343 del 10 dicembre 2019, Repertorio aziendale n. 1803 del 9 gennaio 2020, per il quale sussiste idonea previsione al conto economico 80200340 "Costi assistenza riabilitativa in convenzione ex art.26 da privato utenti residenti Azienda Usl Tse", precisando che i costi per queste ulteriori prestazioni saranno registrati al citato conto n. 80200955 "Cure intermedie da privato accreditato" del bilancio 2020, previo il necessario storno delle risorse;
  6. di dare atto che l'eventuale prosecuzione del rapporto convenzionale con l'Istituto Madre della Divina Provvidenza per gli aspetti inerenti n. 2 Moduli aggiuntivi di Cure intermedie di cui D.7 COVID 19 nel corso dell'anno 2021 dovrà essere sottoposta ad ulteriore valutazione, in considerazione dell'andamento della curva del contagio, da formalizzare tramite atto deliberativo suppletivo;
  7. di dare atto che eventuali prestazioni erogate dalle Strutture convenzionate di cui al presente atto in favore di utenti provenienti da ambiti territoriali di altre aziende sanitarie, toscane ed extra-regionali, sono oggetto di fatturazione diretta da parte delle medesime nei confronti dell'azienda sanitaria di provenienza dell'assistito, che avrà provveduto a rilasciare apposita autorizzazione alla presa in carico dell'assistito nella struttura dell'Istituto;
  8. di trasmettere il presente atto alla Struttura interessata per la dovuta informativa;
  9. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 42 comma 4, della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i, al fine di consentire la prosecuzione delle attività oggetto del presente atto e la loro conseguente remunerazione, senza soluzione di continuità;
  10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Elisabetta Lucaroni, Direttore della U.O.C. Strutture Pubbliche, Private accreditate e Trasporti sanitari;



---

Il Direttore U.O.C. Strutture pubbliche, Private accreditate e Trasporti sanitari  
(Dr.ssa Elisabetta Lucaroni)

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo 1 della legge 23 Febbraio 1982 n. 421” ed in particolare gli articoli 3 e 3-bis che disciplinano la nomina dei Direttori Generali delle Aziende USL, delle Aziende ospedaliere e degli Enti del SSR;

**VISTA** la Legge Regionale 24 Febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” ed in particolare l’articolo 37 che disciplina la nomina ed il rapporto di lavoro del Direttore Generale delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliero-universitarie;

**VISTA** la Legge Regionale Toscana 28 Dicembre 2015, n. 84 “Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”, che introduce modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale Toscana n. 40/2005, ed in particolare: l'art. 83, comma 2 e 3, secondo cui “Le aziende USL 1 di Massa e Carrara, USL 2 di Lucca, USL 3 di Pistoia, USL 4 di Prato, USL 5 di Pisa, USL 6 di Livorno, USL 7 di Siena, USL 8 di Arezzo, USL 9 di Grosseto, USL 10 di Firenze, USL 11 di Empoli, USL 12 di Viareggio sono soppresse alla data del 31 dicembre 2015. Le aziende unità sanitarie locali di nuova istituzione, tra cui l'Azienda USL Toscana Sud Est, a decorrere dal 1 Gennaio 2016, subentrano con successione a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle aziende unità sanitarie locali soppresse, comprese nell'ambito territoriale di competenza”;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 35 del 8 Marzo 2019 con cui si nomina il Dr. Antonio D'Urso nell'incarico di Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est;

**LETTA E VALUTATA** la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Dirigente della U.O.C. Privato accreditato e trasporti sanitari, avente ad oggetto “Attività sanitarie di Cure Intermedie di cui D.7 – Setting 2 - Adozione del rinnovo per l’anno 2021 del rapporto contrattuale con l’Istituto Privato di Riabilitazione Madre della Divina Provvidenza e incremento dotazione posti letto nel periodo 16 novembre-31 dicembre 2020”;



**PRESO ATTO** dell'attestazione della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale, espressa dal Dirigente che propone il presente atto;

**VISTO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

## **DELIBERA**

### **A. di far propria la proposta sopra esposta e di approvarla integralmente nei termini indicati e pertanto:**

1. di rinnovare l'Accordo contrattuale integrativo tra Ausl Toscana Sud Est e Ente Morale Provincia della Presentazione di Maria Santissima dei Passionisti, denominato "Cure intermedie residenziali Setting 2 - Residenzialità Sanitaria Intermedia", di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 961 del 4 settembre 2020, per la messa a disposizione di n. 2 Moduli di n. 8 posti letto ciascuno, di cui D7 "*strutture residenziali extraospedaliere a bassa complessità assistenziale (cure intermedie)*", per un tetto massimo di pari a € 770.880, precisando che, in caso di inserimento di pazienti affetti da COVID 19, le condizioni organizzative ed economiche sono definite con nota Direttore Zona-Distretto Area Aretina, Valtiberina, Casentino, Protocollo n. 211400 del 9 ottobre 2020, disponibile in atti, e richiamate nelle premesse, per un importo previsto pari a circa il 10% del tetto massimo di spesa;
2. di dare atto che il rinnovo dell'Accordo in oggetto avviene con il mantenimento della disponibilità di ossigeno tramite dotazione di bombole, come consentito dalla DGRT n. 818/2020, in attesa della realizzazione dell'impianto di erogazione ossigeno e prese vuoto (requisito di autorizzazione D.7.15), come previsto dalla Relazione integrativa predisposta dall'Istituto Madre della Divina Provvidenza ed allegata dal verbale di sopralluogo del Dipartimento di Prevenzione del 18 agosto 2020, richiamato nelle premesse, con previsione di ottenere l'accreditamento istituzionale D7 nel corso del 2021;
3. di dare atto altresì che il rinnovo dell'Accordo in oggetto avviene con l'introduzione delle clausole contrattuali relative alle fasi di fatturazione e di controllo amministrativo, descritte in premessa, cui si rinvia;
4. di prevedere che i costi relativi al rinnovo di cui al presente atto, pari a complessivi € 770.880, oltre eventuale rimborso spese, saranno registrati al conto economico del bilancio di previsione relativo all'anno 2021, n. 80200955 "Cure intermedie da privato accreditato", ove la necessaria disponibilità sarà prevista in attuazione del presente atto;
5. di attivare presso l'Istituto Privato di Riabilitazione Madre della Divina Provvidenza ulteriori n. 2 Moduli di n. 8 posti letto ciascuno di Cure intermedie di cui D.7 COVID 19, da remunerare in base alle stesse condizioni organizzative ed economiche definite dalla citata missiva Protocollo n. 211400 del 9 ottobre 2020



e richiamate nelle premesse, per il periodo 16 novembre 2020-31 dicembre 2020, desumendo il finanziamento del relativo costo, pari a € 106.867,20, dal residuo del tetto di spesa 2020 destinato alle attività di riabilitazione funzionale post acuta in regime residenziale, di cui all'Accordo contrattuale con il medesimo Istituto Privato di Riabilitazione Madre della Divina Provvidenza ex-Deliberazione del Direttore Generale n. 1343 del 10 dicembre 2019, Repertorio aziendale n. 1803 del 9 gennaio 2020, per il quale sussiste idonea previsione al conto economico 80200340 "Costi assistenza riabilitativa in convenzione ex art.26 da privato utenti residenti Azienda Usl Tse", precisando che i costi per queste ulteriori prestazioni saranno registrati al citato conto n. 80200955 "Cure intermedie da privato accreditato" del bilancio 2020, previo il necessario storno delle risorse;

6. di dare atto che l'eventuale prosecuzione del rapporto convenzionale con l'Istituto Madre della Divina Provvidenza per gli aspetti inerenti n. 2 Moduli aggiuntivi di Cure intermedie di cui D.7 COVID 19 nel corso dell'anno 2021 dovrà essere sottoposta ad ulteriore valutazione, in considerazione dell'andamento della curva del contagio, da formalizzare tramite atto deliberativo suppletivo;
7. di dare atto che eventuali prestazioni erogate dalle Strutture convenzionate di cui al presente atto in favore di utenti provenienti da ambiti territoriali di altre aziende sanitarie, toscane ed extra-regionali, sono oggetto di fatturazione diretta da parte delle medesime nei confronti dell'azienda sanitaria di provenienza dell'assistito, che avrà provveduto a rilasciare apposita autorizzazione alla presa in carico dell'assistito nella struttura dell'Istituto;
8. di trasmettere il presente atto alla Struttura interessata per la dovuta informativa;
9. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 42 comma 4, della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i., al fine di consentire la prosecuzione delle attività oggetto del presente atto e la loro conseguente remunerazione, senza soluzione di continuità;
10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Elisabetta Lucaroni, Direttore della U.O.C. Strutture Pubbliche, Private accreditate e Trasporti sanitari;

**B. di incaricare la U.O.C. Affari Generali di:**

1. provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo on line, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, consultabile sul sito WEB istituzionale;
2. trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i..

Il Direttore Generale  
(Dott. Antonio D'Urso)

